

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
97/C 211/01	ECU.....	1
97/C 211/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.723 — Alcoa/Elkem) ⁽¹⁾	2
97/C 211/03	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni in Italia di alcuni nastri laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Russia	3
	Banca europea per gli investimenti	
97/C 211/04	Consiglio dei governatori — Decisione presa dal Consiglio dei governatori alla seduta annuale del 9 giugno 1997 volta ad autorizzare la BEI a finanziare le restanti contribuzioni degli Stati membri alla sua quota di capitale versato sul risultato di gestione dell'esercizio 1996.....	6
	Istituto monetario europeo	
97/C 211/05	Parere dell'Istituto monetario europeo	7

II Atti preparatori

.....

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
97/C 211/06	Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo	8
97/C 211/07	Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo	10
97/C 211/08	Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo	11
97/C 211/09	Invito a presentare proposte di armonizzazione nel settore della sicurezza degli impianti nucleari	13
97/C 211/10	Provvedimenti di assistenza ai profughi nell'Unione europea — Invito a presentare proposte — 1997	22

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

11 luglio 1997

(97/C 211/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,8253	Marco finlandese	5,86994
Corona danese	7,53451	Corona svedese	8,68835
Marco tedesco	1,97754	Sterlina inglese	0,661694
Dracma greca	310,735	Dollaro USA	1,12296
Peseta spagnola	167,029	Dollaro canadese	1,53767
Franco francese	6,68173	Yen giapponese	127,647
Sterlina irlandese	0,736755	Franco svizzero	1,63582
Lira italiana	1925,90	Corona norvegese	8,29756
Fiorino olandese	2,22638	Corona islandese	79,1576
Scellino austriaco	13,9135	Dollaro australiano	1,50936
Scudo portoghese	199,561	Dollaro neozelandese	1,67731
		Rand sudafricano	5,11677

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.723 — Alcoa/Elkem)**

(97/C 211/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 luglio 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese Norsk Alcoa A/S, controllata da Aluminium Company of America («Alcoa»), e Elkem ASA («Elkem») acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa Elkem Aluminium ANS («EA»).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Alcoa: bauxite, allumina, alluminio primario e semilavorato;

— Elkem: leghe in ferro, alluminio primario e prodotti in carbonio;

— EA: alluminio primario.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.723 — Alcoa/Elkem, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni in Italia di alcuni nastri laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Russia

(97/C 211/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio ⁽²⁾ (in appresso denominato «regolamento di base», secondo la quale le importazioni di nastri di acciaio laminati a freddo originari della Russia sarebbero oggetto di pratiche di dumping provocando un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 28 maggio 1997 dalla Federacciai (l'associazione italiana di produttori di nastri laminati a freddo), per conto di produttori che realizzano la maggior parte della produzione italiana di nastri laminati a freddo.

2. Industria comunitaria

I produttori italiani, per conto dei quali è stata presentata la denuncia, affermano di vendere quasi tutta la loro produzione di nastri d'acciaio laminati a freddo in Italia. Si afferma inoltre che la domanda del prodotto in questione sul mercato italiano non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori stabiliti altrove nella Comunità e si dichiara infine che le importazioni a prezzi di dumping nella Comunità sono concentrate sul mercato italiano.

Considerata la situazione, si afferma che, per il prodotto in questione, il territorio della Comunità dovrebbe essere suddiviso in due o più mercati competitivi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, e che uno di essi dovrebbe essere quello italiano.

Ai fini del presente procedimento, pertanto, per industria comunitaria si intendono i produttori italiani.

3. Prodotto

I prodotti assertivamente oggetto di dumping sono i prodotti laminati piatti, di acciai non legati, laminati a freddo, altrimenti lavorati o no (ma non placcati né rivestiti), di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, a basso o alto contenuto di carbonio, diversi da quelli arrotolati,

destinati alla fabbricazione della latta o da quelli detti «magnetici» contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio.

I prodotti in questione sono attualmente classificabili ai codici NC 7211 23 99, 7211 29 50, 7211 29 90 ed ex 7211 90 90. I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo e non sono vincolanti ai fini della classificazione del prodotto.

Il mercato italiano dei prodotti sotto inchiesta comprende essenzialmente i comparti seguenti:

— fiancate di carrozzeria per auto;

— elettrodomestici;

— fiancate di carrozzeria per motociclette;

— dispositivi meccanici per usi speciali.

4. Denuncia di dumping

Dato che la Russia non è un paese ad economia di mercato, il denunziante ha proposto che il valore normale venisse determinato sulla base dei prezzi interni degli Stati Uniti d'America. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale negli Stati Uniti, sopra indicato, e i prezzi all'exportazione in Italia del prodotto in questione originario della Russia. I margini di dumping così calcolati sono significativi.

5. Denuncia di pregiudizio

Le importazioni in Italia dalla Russia sarebbero notevolmente aumentate in termini assoluti e di quota di mercato, durante un periodo in cui il consumo apparente in Italia è diminuito.

Si afferma inoltre che, tra l'altro, il volume e i prezzi dei prodotti importati avrebbero sortito effetti negativi sui quantitativi venduti, sulla quota di mercato e sui prezzi applicati dai produttori italiani, danneggiando gravemente la situazione finanziaria dell'industria italiana e provocando una riduzione degli investimenti e una perdita elevata di posti di lavoro.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

Si sostiene infine che tali importazioni danneggiano i fabbricanti di tutta o quasi tutta la produzione del prodotto in questione sul mercato italiano.

6. Procedimento di determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata dall'industria comunitaria o per suo conto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

a) Campionamento per l'esame del pregiudizio

Considerato il numero elevato di produttori italiani che hanno sostenuto la denuncia e in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione intende esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria (quale definita al punto 2) attraverso tecniche di campionamento. La selezione del campione si baserà sul massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria che può essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

Per ottenere le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori comunitari, si invitano i membri dell'associazione che ha presentato la denuncia e altri singoli produttori italiani a fornire le cifre riguardanti la produzione e il giro d'affari relativi al prodotto in questione nella Comunità per il 1996.

b) Selezione definitiva del campione

Le parti interessate che desiderino presentare osservazioni sull'importazione adottata oppure essere consultate sulla selezione definitiva del campione sono invitate a manifestarsi prendendo contatto con la Commissione e a comunicare tutte le informazioni pertinenti entro il termine specifico per il campionamento indicato al punto 8, lettera b).

La Commissione intende effettuare la scelta definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che hanno dichiarato di essere disposte ad essere inserite nel campione.

Le società inserite nel campione devono rispondere a un questionario e collaborare alla visita di verifica.

In caso di insufficiente cooperazione, la Commissione può applicare le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento di base.

c) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori che figurano nel campione, agli esportatori e/o alle associazioni di esportatori noti del paese interessato, alle autorità del paese esportatore interessato e alle associazioni italiane note e rappresentative di produttori e importatori.

Gli esportatori, gli importatori e altre parti interessate sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione per sapere se siano noti. Qualora il loro nome non fosse noto, devono chiedere al più presto, ed entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, una copia del questionario, in quanto anche nei loro riguardi vale il termine generale di cui al punto 8, lettera a). I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, numero di telefono, numero di telefax e/o di telex della parte interessata.

d) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, purché dimostrino di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

e) Selezione di un paese terzo ad economia di mercato

Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante, gli Stati Uniti d'America (USA) vengono proposti come paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base. Si invitano le parti interessate dall'inchiesta a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al punto 8, lettera c).

7. Interesse della Comunità

Affinché sia possibile decidere in base a validi elementi se, qualora esistano prove sufficienti del dumping e del pregiudizio, l'istituzione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono, entro il termine generale indicato al punto 8, lettera a) del presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione conformemente

all'articolo 21 del regolamento di base. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

8. Termini

a) Termine generale

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine si applica anche alle parti interessate non note alla Commissione che pertanto, nel loro interesse, sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione all'indirizzo sotto indicato.

b) Termine specifico per il campionamento

Tutte le informazioni pertinenti per la selezione dei campioni devono essere presentate alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, dato che la Commissione intende consultare le parti interessate che hanno dichiarato di essere disposte ad essere inserite nel campione entro 21 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

c) Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta che desiderino presentare osservazioni in merito all'opportunità di designare gli USA quale paese terzo ad economia di mercato appropriato per determinare il valore normale in Russia dovranno inviare tali osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

d) Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni

Commissione europea
Direzione generale I
Relazioni esterne: politica commerciale, relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzioni C & E
(Cort. 100 4/30)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 295 65 05
Telex: Comeu B 21877

9. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

Decisione presa dal Consiglio dei governatori alla seduta annuale del 9 giugno 1997 volta ad autorizzare la BEI a finanziare le restanti contribuzioni degli Stati membri alla sua quota di capitale versato sul risultato di gestione dell'esercizio 1996

(97/C 211/04)

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

- CONFORMEMENTE ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri,
- CONFORMEMENTE agli articoli 4 paragrafo 3 e 5 paragrafo 2 dello Statuto,
- VISTE le raccomandazioni formulate dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 17 e del 29 aprile 1997,
- CONSIDERANDO che il capitale sottoscritto della Banca è stato portato dal Consiglio dei governatori, a decorrere dal 1° gennaio 1991, a 57 600 000 000 di ECU e, a decorrere dal 1° gennaio 1995, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, a 62 013 000 000 di ECU,
- CONSIDERANDO che le normali contribuzioni non ancora pagate dagli Stati membri ammontano complessivamente a 215 322 916 ECU, importo pagabile in semestralità costanti il 30 aprile 1997, il 31 ottobre 1997, il 30 aprile 1998 e il 31 ottobre 1998,
- VISTA la propria decisione del 29 aprile 1997, che posticipa al 31 ottobre 1997 la data per il pagamento della rata giunta a scadenza il 30 aprile 1997,

DECIDE ALL'UNANIMITÀ:

1. Le restanti contribuzioni degli Stati membri in conto del capitale sottoscritto della BEI — pagabili, come sopra indicato, nel 1997 e nel 1998, ivi compresa pertanto quella scaduta il 30 aprile 1997 — saranno finanziate utilizzando una parte (215 322 916 ECU) del risultato di gestione dell'esercizio 1996.
 2. L'importo restante del risultato di gestione, pari a 876 795 744 ECU, sarà destinato alle eccedenze di gestione non attribuite, in attesa di un'ulteriore decisione.
-

ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

PARERE DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

(97/C 211/05)

su una consultazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 104 C, paragrafo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») in merito ad una proposta modificata di regolamento del Consiglio dell'UE, presentata dalla Commissione, intesa ad accelerare e chiarire l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

CON/97/09

1. La presente consultazione è stata avviata dal Consiglio dell'Unione europea che, a tale fine, ha trasmesso all'IME, il 10 aprile 1997, il documento COM(97) 117 contenente il testo, corredato della relazione, della proposta modificata di regolamento del Consiglio dell'UE, presentata dalla Commissione, e il 23 aprile 1997 il documento 6931/2/97 contenente il testo della proposta iniziale di regolamento del Consiglio dell'UE, presentata dalla Commissione, modificata a seguito degli accordi politici conclusi nell'ambito del Consiglio dell'UE. In virtù dell'articolo 104 C, paragrafo 14 e dell'articolo 109 F, paragrafo 8 del trattato, l'IME è competente in merito alla presente consultazione.
2. L'obiettivo della proposta modificata di regolamento è di precisare ulteriormente le disposizioni relative all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi prevista all'articolo 104 C del trattato. Queste nuove disposizioni di attuazione, intese a complementare quelle contenute nel protocollo n. 5 e nel regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, sono considerate necessarie per potenziare la credibilità e l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi. Per realizzare tale obiettivo viene previsto, in particolare, di fissare precise scadenze per le varie tappe della procedura per i disavanzi eccessivi, di definire le circostanze «eccezionali e temporanee» nelle quali il valore di riferimento del 3 % fissato per il disavanzo può essere superato se il rapporto rimane vicino a tale valore, di stabilire le regole generali relative all'applicazione delle sanzioni
- e di precisare maggiormente le sanzioni pecuniarie da applicare.
3. Il trattato riconosce che la disciplina fiscale sarà necessaria nella terza fase dell'Unione economica e monetaria per assicurare la stabilità dei prezzi. In genere, disavanzi elevati alimentano le anticipazioni inflazionistiche e impediscono che venga raggiunto un insieme equilibrato di politiche monetarie e finanziarie. In realtà, la disciplina fiscale è condizione necessaria per preservare l'Unione monetaria da fenomeni avversi che potrebbero compromettere il raggiungimento di una crescita sostenibile e non inflazionistica della produzione e dell'occupazione. A partire dall'inizio della terza fase, l'articolo 104 C del trattato proibisce pertanto disavanzi pubblici eccessivi in tutti gli Stati membri ⁽¹⁾ e previene una serie di disposizioni atte a correggerli nel caso in cui tali disavanzi continuassero a presentarsi, ivi compresa la possibilità di imporre sanzioni ai paesi dell'UE che partecipano alla moneta unica.
4. L'IME è del parere che è opportuno precisare maggiormente le pertinenti disposizioni del trattato nel diritto comunitario derivato, al fine di assicurare che la procedura per i disavanzi eccessivi sia credibile ed efficace e che pertanto abbia veramente un effetto deterrente. Sebbene non veda la necessità di esprimere un'opinione sulle disposizioni specifiche della proposta di regolamento, l'IME appoggia pienamente l'azione intrapresa da tutte le parti nell'intento di consolidare il quadro normativo necessario per assicurare la disciplina fiscale nella terza fase.
5. Il presente parere sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Nel protocollo n. 11 è prevista una deroga per il Regno Unito.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo

(97/C 211/06)

I. Oggetto

1. È indetta una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione verso qualsiasi paese terzo di orzo del codice NC 1003 00 90.
2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima o della tassa minima all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽²⁾, è di circa 1 000 000 di tonnellate.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni:
 - del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽³⁾,
 - del regolamento (CE) n. 1501/95,
 - del regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione ⁽⁴⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre dall'11. 7. 1997 e scade il 17. 7. 1997 alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

Tuttavia, per il periodo dal 18. 7.-24. 7. 1997, 1. 8.-7. 8. 1997, 15. 8.-21. 8. 1997, 19. 12. 1997-1. 1. 1998, 3. 4.-9. 4. 1998 e 15. 5.-21. 5. 1998, la presentazione delle offerte è sospesa.

3. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità di tale gara.

III. Offerte

1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telex, telefax o telegramma, ad uno dei seguenti indirizzi:
 - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), D-60322 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (télécopieur: 15 64-6 24)
 - Office national interprofessionnel des céréales, 21, avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (télex: OFBLE 200490 F/OFIDM 203662F; télécopieur: 47 05 61 32),
 - Ministero per il commercio con l'estero, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II, viale America, I-00144 Roma (telex: MINCOMES 623437, 610083, 610471; telefax: 59 26 21 74, 59 93 22 48, 59 64 75 31),
 - Hoofdproductschap Akkerbouw, Stadhoudersplantsoen 12, NL-2517 JL Den Haag (telex: HOVAKKER 32579, telefax: (70) 346 14 00),
 - Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), rue de Trèves, 82/Trierstraat 82, B-1040 Bruxelles/Brussel (télex: BIRB 24076, 65567; télécopieur: (02) 230 25 33, (02) 280 03 07),
 - Intervention Board for Agricultural Produce, External Trade Division, Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, UK-NE4 7YE (telex: 848302; telefax: 583626 (0191) 2261839),

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

- Department of Agriculture, Food and Forestry, Cereals Division, Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (telex AGRI EI 93607; telefax: 6616263),
- EU-Direktoratet, Kampmannsgade 3, DK-1780 Copenhagen (télex: 15137 DK; telefax: 33 92 69 48);
- Ministério da Economia, Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais (DG REI), Av. da República, 79, P-1000 Lisboa (telex: 13418; telefax: 7 96 37 23, 7 93 05 08, 7 93 22 10),
- Service d'économie rurale, office du blé, 113-115, route de Hollerich, L-1741 Luxembourg (télex: AGRIM L 2537, télécopieur: 450178),
- DIDAGEP, 241, rue Acharnon, GR-10446 Athènes (telex: 221736 ITAG GR; telefax: 8629373);
- Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), c/Beneficencia 8, E-28004 Madrid (telex: 23427 FEGA E; telefax: 5219832, 5224387),
- Statens Jordbruksverk, Vallgatan 8, S-55182 Jönköping (telex: 70991 SJV-S, telefax: 36190546),
- Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö, PL 232 FIN-00171 Helsinki (telefax: 09-1609760, 09-1609790),
- AMA (Agrarmarkt Austria), Dresdnerstraße 70, A-1200 Wien (telefax: 0043-1-33151399, 0043-1-33151298).

Le offerte non presentate per telescritto, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa si-

gillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo — regolamento (CE) n. 1337/97 — Riservato».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

- a) diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indicante la restituzione o la tassa all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per la quantità in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale quantità nello Stato membro di cui alla lettera a).

Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo

(97/C 211/07)

I. Oggetto

1. È indetta una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione verso qualsiasi paese terzo di frumento tenero del codice NC 1001 90 99.
2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima o della tassa minima all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽²⁾, è di circa 1 000 000 di tonnellate.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni:
 - del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽³⁾,
 - del regolamento (CE) n. 1501/95,
 - del regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione ⁽⁴⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre dall'11. 7. 1997 e scade il 17. 7. 1997 alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

Tuttavia, per il periodo 18. 7.-24. 7. 1997, 1. 8.-7. 8. 1997, 15. 8.-21. 8. 1997, 19. 12. 1997-1. 1. 1998, 3. 4.-9. 4. 1998 e 15. 5.-21. 5. 1998, la presentazione delle offerte è sospesa.

3. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità di tale gara.

III. Offerte

1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telex, telefax o telegramma, ad uno dei seguenti indirizzi:
 - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), D-60322 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (télécopieur: 15 64-6 24),
 - Office national interprofessionnel des céréales, 21, avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (télex: OFBLE 200490 F/OFIDM 203662 F; télécopieur: 47 05 61 32),
 - Ministero per il commercio con l'estero, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II, viale America I-00144 Roma (telex: MINCOMES 623437, 610083, 610471; telefax: 59 26 21 74, 59 93 22 48, 59 64 75 31),
 - Hoofdproductschap Akkerbouw, Stadhoudersplantsoen 12, NL-2517 JL Den Haag (telex: HOVAKKER 32579, telefax: (70) 346 14 00),
 - Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), rue de Trèves, 82/Trierstraat 82, B-1040 Bruxelles/Brussel (télex: BIRB 24076, 65567; télécopieur: (02) 230 25 33, (02) 280 03 07),
 - Intervention Board for Agricultural Produce, External Trade Division, Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne UK-NE4 7YE (telex: 848302; telefax: 583626 (0191) 2261839),
 - Department of Agriculture, Food and Forestry, Cereals Division, Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (telex: AGRI EI 93607; telefax: 6616263),
 - EU-Direktoratet, Kampmannsgade 3, DK-1780 Copenhagen (télex: 15137 DK; telefax: 33926948),
 - Ministério da Economia, Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais (DGREI), Av. da República, 79, P-1000 Lisboa (telex: 13418, telefax: 7 96 37 23, 7 93 05 08, 7 93 22 10),
 - Service d'économie rurale, office du blé, 113-115, route de Hollerich, L-1741 Luxembourg (télex: AGRIM L 2537, télécopieur: 450178),
 - DIDAGEP, 241, rue Acharnon, GR-10446 Athènes (telex: 221736 ITAG GR, telefax: 8629373),

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

- Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), c/Beneficencia 8, E-28004 Madrid (telex: 23427 FEGA E; telefax: 5219832, 5224387),
- Statens Jordbruksverk, Vallgatan 8, S-55182 Jönköping (telex: 70991 SJV-S, telefax: 36190546),
- Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö, PL 232, FIN-00171 Helsinki (telefax: 09-1609760, 09-1609790),
- AMA (Agrarmarkt Austria), Dresdnerstraße 70, A-1200 Wien (telefax: 0043-1-33151399, 0043-1-33151298).

Le offerte non presentate per telexscritto, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo — regolamento (CE) n. 1339/97 — Riservato».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudica-

zione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

- a) diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indicante la restituzione o la tassa all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per la quantità in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale quantità nello Stato membro di cui alla lettera a).

Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo

(97/C 211/08)

I. Oggetto

1. È indetta una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione verso qualsiasi paese terzo di segala del codice NC 1002 00 00.
2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima o della tassa minima all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽²⁾, è di circa 500 000 tonnellate.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni:
 - del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽³⁾,
 - del regolamento (CE) n. 1501/95,
 - del regolamento (CE) n. 1338/97 della Commissione ⁽⁴⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre dall'11. 7. 1997 e scade il 17. 7. 1997 alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

Tuttavia, per il periodo dal 18. 7.-24. 7. 1997, 1. 8.-7. 8. 1997, 15. 8.-21. 8. 1997, 19. 12. 1997-1. 1. 1998, 3. 4.-9. 4. 1998 e 15. 5.-21. 5. 1998, la presentazione delle offerte è sospesa.

3. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità di tale gara.

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 4.

III. Offerte

1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telexscritto, telefax o telegramma, ad uno dei seguenti indirizzi:

- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), D-60322 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (télécopieur: 15 64-6 24),
- Office national interprofessionnel des céréales, 21, avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (télex: OFBLE 200490 F/OFIDM 203662 F; télécopieur: 47 05 61 32),
- Ministero per il commercio con l'estero, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II, viale America I-00144 Roma (telex: MINCOMES 623437, 610083, 610471; telefax: 59 26 21 74, 59 93 22 48, 59 64 75 31),
- Hoofdproductschap Akkerbouw, Stadhoudersplantsoen 12, NL-2517 JL Den Haag (telex: HOVAKKER 32579, telefax: (70) 346 14 00),
- Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), rue de Trèves, 82/Trierstraat 82, B-1040 Bruxelles/Brussel (télex: BIRB 24076, 65567; télécopieur: (02) 230 25 33, (02) 280 03 07),
- Intervention Board for Agricultural Produce, External Trade Division, Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, UK NE4 7YE (telex: 848302; telefax: 583626 (0191) 2261839),
- Department of Agriculture, Food and Forestry, Cereals Division, Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (telex: AGRI EI 93607; telefax: 6616263),
- EU-Direktoratet, Kampmannsgade 3, DK-1780 Copenhagen (télex: 15137 DK; telefax: 33926948),
- Ministério da Economia, Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais (DGREI), Av. da República, 79, P-1000 Lisboa (telex: 13418, telefax: 7 96 37 23, 7 93 05 08, 7 93 22 10),
- Service d'économie rurale, office du blé, 113-115 route de Hollerich, L-1741 Luxembourg (télex: AGRIM L 2537, télécopieur: 450178),

- DIDAGEP, 241, rue Acharnon, GR-10446 Athènes (telex: 221736 ITAG GR, telefax: 8629373),
- Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), c/Beneficencia 8, E-28004 Madrid (telex 23427 FEGA E; telefax: 5219832, 5224387),
- Statens Jordbruksverk, Vallgatan 8, S-55182 Jönköping (telex: 70991 SJV-S, telefax: 36190546),
- Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö, PL 232, FIN-00171 Helsinki (telefax: 09-1609760, 09-1609790),
- AMA (Agrarmarkt Austria), Dresdnerstraße 70, A-1200 Wien (telefax: 0043-1-33151399, 0043-1-33151298).

Le offerte non presentate per telexscritto, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo — regolamento (CE) n. 1338/97 — Riservato».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

- a) diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indicante la restituzione o la tassa all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per la quantità in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale quantità nello Stato membro di cui alla lettera a).

Invito a presentare proposte di armonizzazione nel settore della sicurezza degli impianti nucleari

(97/C 211/09)

1. BACKGROUND

In attuazione della risoluzione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 1975 (GU n. C 185 del 14. 8. 1975), riconfermata dalla risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992 sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare (92/C 172/02), la Commissione per armonizzare progressivamente i requisiti di sicurezza degli impianti nucleari contribuisce alla realizzazione di studi tecnici e di altre attività concernenti aspetti chiave di sicurezza, nell'ottica di istituire una serie di criteri di sicurezza ampiamente accettati.

2. FINALITÀ

- Conseguire progressivamente nella Comunità un grado di protezione della popolazione e dell'ambiente equivalente e soddisfacente, ai più alti livelli di sicurezza fattibili.
- Potenziare le attività concertate fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza e l'industria nucleare nella Comunità e nei paesi candidati in fase di preadesione in materia di criteri di sicurezza e contribuire a realizzare le conclusioni raggiunte.

3. INIZIATIVE

Sarà data la priorità ad iniziative basate su una cooperazione effettiva tra le autorità preposte alla sicurezza degli Stati membri, le organizzazioni competenti per la sicurezza tecnica e l'industria nucleare, nell'ottica di stabilire una serie precisa di raccomandazioni tecniche ed amministrative per armonizzare i criteri di sicurezza applicabili agli impianti nucleari in tutta la Comunità.

La Commissione delle Comunità europee (Commissione CE) e i suoi gruppi di esperti incaricati della consulenza: Gruppo di lavoro sulla regolamentazione nucleare (Nuclear Regulators Working Group — NRWG) e Gruppo di lavoro sulla sicurezza dei reattori (Reactor Safety Working Group — RSWG), hanno selezionato i seguenti settori di interesse sui quali concentrare le azioni nei prossimi mesi:

- A. Livello 1 di valutazione probabilistica della sicurezza (Probabilistic Safety Assessment — PSA);

- B. Determinazione dei rilasci fuori sito di incidenti di riferimento (Design Basis Accidents — DBA);

- C. Aspetti critici del software di sicurezza;

- D. Criteri relativi alla rottura della guaina del combustibile (Fuel cladding failure criteria — CFC).

4. ASPETTI CHIAVE PARTICOLAREGGIATI

Possono essere presentati progetti che trattino i seguenti aspetti chiave di sicurezza nell'ambito dei settori tecnici di interesse sopra indicati:

A. Livello 1 di stima probabilistica della sicurezza (PSA)

Negli ultimi anni è molto aumentato il numero di impianti che hanno effettuato valutazioni probabilistiche della sicurezza (PSA) di livello 1. Contemporaneamente sono già state attuate in vari paesi applicazioni specifiche basate sulle PSA ed altre sono all'esame. Le PSA sono ampiamente accettate come utili strumenti per valutare e migliorare il livello della sicurezza nucleare negli impianti nucleari di potenza (Nuclear Power Plants — NPP). Qui di seguito gli obiettivi da prendere in considerazione:

1. Esaminare le varie prassi PSA attualmente seguite in Europa, ponendo l'accento sulle PSA di livello 1, applicate dai vari paesi dell'Unione europea (UE).

Questa attività deve tradursi in un documento contenente una serie completa di raccomandazioni sulle prassi accettabili da seguire nei vari paesi dell'UE relativamente alle PSA di livello 1.

2. Esame delle PSA di livello 1, compresi ricerca e sviluppo per futuri reattori e individuazione di ulteriori miglioramenti.

3. Analizzare per i dati specifici di impianto, i metodi esistenti nei vari paesi dell'UE per:

- la raccolta,
- il trattamento,
- le applicazioni.

I lavori di questa attività dovrebbero a loro volta sfociare in un documento contenente

una serie di raccomandazioni sulle prassi da considerare nei vari paesi dell'UE in materia di dati specifici di impianto.

Si devono considerare tra l'altro i seguenti aspetti con riferimento ai diversi obiettivi da conseguire:

- Inclusione di diversi tipi di reattori.
- Contributi del progetto sul reattore europeo ad acqua pressurizzata (European Pressurized Water Reactor — EPR) e del documento sui requisiti europei dei servizi pubblici (European Utility Requirements — EUR).
- Esperienza internazionale nel settore delle PSA, comprese basi di dati per diversi tipi di componenti e guasti e affidabilità umana.

Approccio consigliato:

1. Paragonare e confrontare gli approcci nel settore delle PSA di livello 1 e dei sistemi di dati specifici di impianto (raccolta, trattamento e applicazioni) nel quadro di PSA di livello 1, seguiti dai servizi pubblici nei vari paesi dell'UE, tenendo conto dell'apporto delle organizzazioni internazionali e delle autorità preposte alla sicurezza.
2. I lavori dovrebbero individuare i campi dove esiste un accordo di massima (Areas of Consensus) con riferimento a: approssimazioni, metodi, tecniche ed eventualmente uso di codici. Si devono anche individuare campi critici della metodologia PSA dove sono necessari ulteriori ricerche e lavori prima di raggiungere l'armonizzazione.
3. Elaborazione della relazione finale sugli aspetti sopra descritti.
4. Per eseguire i diversi compiti, il beneficiario può organizzare riunioni di esperti con la partecipazione dei servizi della Commissione CE.

B. Determinazione dei rilasci fuori sito di incidenti di riferimento (DBA)

Negli ultimi anni, vari gruppi di lavoro hanno effettuato diversi esercizi di valutazione comparativa (benchmarking) con il sostegno della Commissione CE per paragonare i metodi seguiti nei vari paesi dell'UE onde stimare le conseguenze radiologiche di DBA.

Per ragioni storiche, in ogni paese dell'UE vi sono criteri diversi per la valutazione delle conseguenze fuori sito di un incidente con grande perdita di refrigerante (Loss of Coolant Accident — LOCA). Ciò ha portato ad una grande varietà di metodologie seguite per calcolare i rilasci radioattivi a scopi autorizzativi e le conseguenti previsioni di emissioni che differiscono di diversi ordini di grandezza (nel caso di I-131, si tratta di sei ordini di grandezza). Questa forbice è in gran parte dovuta al diverso livello di prudenza nelle metodologie adottate.

A causa dell'attuale mancanza di consensus sia sulla metodologia che sui dati usati per i calcoli delle autorizzazioni in materia di DBA, occorre armonizzare ulteriormente il processo di autorizzazione. Questa futura armonizzazione deve essere basata su ipotesi realistiche.

Le azioni dovrebbero essere limitate a guasti LOCA nei PWR esistenti nei paesi dell'UE, in quanto si tratta di incidenti tipici considerati nel riferimento progettuale dei reattori ad acqua pressurizzata (PWR) ai fini della valutazione dei termini sorgente interni al contenimento sia delle sequenze di rilascio con by-pass del contenimento stesso e sono state le sequenze di guasto finora trattate nelle valutazioni comparative. Le attività inoltre dovrebbero concentrarsi per il momento soltanto sui calcoli dei termini sorgente interni al contenimento.

I progetti da proporre dovrebbero tener conto dell'obiettivo seguente:

Raggiungere una posizione tecnica comune sulle metodologie accettabili nei vari paesi dell'UE per i calcoli (calcoli termini sorgente nel contenimento), a scopi autorizzativi di rilasci conseguenti ai grandi LOCA, in ambito DBA, per gli impianti nucleari di potenza esistenti e futuri.

Le azioni devono consentire di ridurre notevolmente il forte divario di prudenza delle attuali normative e preparare la posizione comune degli enti normatori europei in materia nucleare e delle norme tecniche di attuazione (Technical Standard Order — TSO), alla luce dei nuovi sviluppi internazionali (progetto EPR e documento EUR per i reattori ad acqua leggera).

I lavori devono sfociare in un documento contenente una serie completa di raccomandazioni per una posizione tecnica su aspetti metodologici, compreso il necessario grado di prudenza, dei calcoli relativi alle autorizzazioni per i diversi settori oggetto dell'invito. È importante individuare in precedenza i settori che sono attualmente all'origine dell'accentuato divario procedurale in materia di autorizzazione, nonché i settori dove esiste già un consensus.

Si devono in particolare considerare tra l'altro i seguenti aspetti, con riferimento all'obiettivo da raggiungere:

- Entità del guasto della guaina di combustibile a scopi autorizzativi.
- Il rilascio di prodotti di fissione nel contenimento primario nel caso di danneggiamento della guaina del combustibile.
- La quantità e la natura dei prodotti di fissione disponibili nell'atmosfera del contenimento primario per rilascio nell'ambiente (termine sorgente nel contenimento).

Approccio consigliato:

1. Riesame delle conclusioni dei pertinenti esercizi di valutazione comparativa già effettuati con il supporto della Commissione CE, tenendo conto di eventuali aggiornamenti ai metodi applicati e ai dati usati per i calcoli relativi alle autorizzazioni.
2. Riesame delle conclusioni degli studi pertinenti su metodi realistici effettuati per la Commissione CE («Realistic methods for calculating the releases and consequences of a large LOCA» — Metodi realistici per calcolare i rilasci e le conseguenze di un grande LOCA — Rapporto EUR 14179, 1992). In tale maniera sarà possibile identificare i settori con un conservatorismo ingiustificato nei metodi di autorizzazione attualmente usati.
3. Riesame delle attività svolte e delle posizioni tecniche comuni su argomenti correlati nel quadro della progettazione di futuri reattori europei.
4. Elaborazione sistematica di posizioni tecniche comuni su aspetti metodologici sopra individuati.
5. Elaborazione della relazione finale dove saranno trattati gli aspetti sopra descritti.

6. Per eseguire i vari compiti, il beneficiario può organizzare riunioni di esperti con la partecipazione dei servizi della Commissione CE.

C. Aspetti critici del software di sicurezza

Un grande sviluppo tecnologico applicato alla sicurezza nucleare è l'uso di strumentazione informatica, sistemi di controllo e di protezione (tecnologia digitale).

Il grande vantaggio di questi sistemi è la loro capacità di trattare in maniera logica i diversi segnali input fino ad un qualsiasi grado voluto di complessità. L'attuazione delle tecnologie digitali solleva eventuali inconvenienti, ad esempio una certa sensibilità a perturbazioni elettriche e i problemi associati con la qualificazione del software e la dimostrazione di affidabilità.

È importante quindi cercare posizioni tecniche comuni che possono essere usate dalle autorità europee preposte alla sicurezza per valutare il software di sistemi informatici usati per funzioni di sicurezza degli impianti nucleari.

Il fatto di raggiungere un consensus su questi aspetti contribuirebbe a ridurre i costi e i ritardi che si verificano nella procedura di autorizzazione dell'apparecchiatura digitale e di controllo, a vantaggio degli enti normatori, dei servizi pubblici e dei fabbricanti di apparecchiatura digitale programmabile.

I progetti da proporre devono tener conto degli obiettivi seguenti:

1. Individuare ed analizzare gli aspetti e i processi principali legati al software che si ritiene abbiano un'incidenza importante sugli aspetti pratici della procedura di autorizzazione di sistemi informatici usati per funzioni di sicurezza e funzioni correlate negli impianti nucleari.
2. Raggiungere una posizione tecnica comune tra i diversi paesi membri dell'UE sugli aspetti e sui processi individuati.

Elaborazione di un rapporto finale che descriva gli aspetti, il grado di consensus e l'impatto sui vari paesi dell'UE, compresa una serie di utili raccomandazioni tecniche ed amministrative.

Si devono anche considerare i seguenti aspetti con riferimento ai diversi obiettivi da raggiungere:

- Questioni generiche concernenti taluni aspetti importanti tra cui quelli qui di seguito indicati:
 - Sistemi software preesistenti, importanti per la sicurezza
 - Uso e convalida di strumenti
 - Valutazione indipendente
 - Sicurezza
 - Classificazione del rischio
 - Norme applicabili
- Aspetti procedurali concernenti, inter alia, le varie fasi del ciclo di vita e di sviluppo del software:
 - Requisiti sistemici e di sicurezza
 - Analisi di affidabilità, compresi i guasti di modo comune
 - Requisiti software e hardware, progettazione compresa
 - Direttive di codificazione e programmazione
 - Procedure di verifica, convalida e prova
 - Procedure di messa in servizio
 - Requisiti operativi

Approccio consigliato:

1. Messa a raffronto dei diversi approcci seguiti dalle autorità e dall'industria.
2. Esame dell'apporto dei lavori affini svolti da organizzazioni internazionali.
3. Elaborazione sistematica di posizioni tecniche comuni sugli aspetti ritenuti avere un impatto importante per gli aspetti pratici della procedura di autorizzazione di sistemi basati su computer usati per funzioni di sicurezza e funzioni correlate negli impianti nucleari.

4. Produzione del rapporto finale che deve trattare gli aspetti sopra descritti.

5. Per eseguire i vari compiti, il beneficiario può organizzare riunioni di esperti con la partecipazione di servizi della Commissione CE.

D. Criteri relativi alla rottura della guaina del combustibile (CFC)

Nei casi in cui la rottura di guaina avviene a seguito di un LOCA, il rilascio radiologico è in genere proporzionale alla frazione difettosa di guaina del combustibile. I meccanismi per determinare il guasto della guaina del combustibile sono quindi importanti per stabilire i termini sorgente associati ad un grande LOCA. In tutti i casi di interesse pratico, questo contributo al rilascio è predominante rispetto a quello della dispersione di prodotti di fissione dovuto alla guaina che era difettosa prima dell'incidente.

Per i LOCA, le metodologie di autorizzazione nei vari paesi dell'UE sono state esaminate in una precedente valutazione nel quadro della Commissione CE. È stato inoltre compiuto un grande sforzo onde raggiungere un accordo su una metodologia realistica per calcolare i rilasci e le conseguenze di un grande LOCA in diversi paesi dell'UE («Realistic methods for calculating the releases and consequences of a large LOCA». Report EUR 14179, 1992), che ha portato ad un consensus in alcuni campi ma non sui criteri da usare per determinare la rottura di guaina. Occorrono quindi altri lavori per armonizzare dati, metodi e criteri.

I progetti da proporre dovrebbero tener conto degli obiettivi seguenti:

1. Analisi dei criteri da seguire per determinare la portata della rottura di guaina in caso di grandi LOCA, in ambito DBA, nei diversi Stati membri dell'UE e delle basi di tali criteri.
2. Raggiungimento di una posizione tecnica comune per determinare una stima ottimale e un valore limite ragionevolmente prudenziale per la rottura di guaina.

Il documento finale dovrà descrivere gli aspetti, il grado di consensus e l'impatto sui vari paesi del-

l'UE, compresa una serie di opportune raccomandazioni tecniche ed amministrative.

Si devono anche considerare tra l'altro i seguenti aspetti con riferimento ai vari obiettivi da raggiungere:

- Vari tipi di PWR (Pressurized water reactors) per i quali i criteri di sicurezza sono chiaramente stabiliti.
- L'esperienza internazionale, compresi i dati sperimentali.
- Contributo utile del progetto EPR e del documento EUR.

Approccio consigliato:

1. Analisi approfondita delle diverse giustificazioni tecniche di CFC, a seguito di un grande LOCA, considerate nei vari paesi dell'UE.
2. Studio bibliografico particolareggiato sulle informazioni disponibili per giustificare modelli realistici di rottura della guaina del combustibile nell'UE e al di fuori dell'UE, compresi, se disponibili, gli approcci seguiti nell'ambito del progetto EPR e del documento EUR.
3. Elaborazione di una relazione di sintesi preliminare nell'ottica di raggiungere un consensus ed una versione concordata.
4. Analisi dei criteri convenuti sul numero previsto di rotture del combustibile a seguito di un grande LOCA per ciascun progetto nazionale di riferimento selezionato.
5. Elaborazione della relazione finale dove saranno trattati gli aspetti sopra descritti.
6. Per eseguire i diversi compiti, il beneficiario può organizzare riunioni di esperti con la partecipazione dei servizi della Commissione CE.

5. AMMISSIBILITÀ

Per essere ammessi alla selezione, i progetti presentati devono soddisfare tutti i criteri seguenti:

- 5.1. presentare un buon rapporto costi-efficacia;

5.2. dimostrare un equilibrio effettivo ed una cooperazione equilibrata tra tutti i partner a livello di:

- struttura della proposta,
- partecipazione finanziaria,
- attuazione del progetto;

5.3. avere un impatto transfrontaliero su scala europea (sulla base di almeno tre Stati membri con impianti nucleari di potenza);

5.4. facilitare l'armonizzazione durevole di aspetti chiave di sicurezza in tutti gli Stati membri dell'UE;

5.5. promuovere lo scambio di prassi europee negli aspetti chiave di sicurezza in tutti gli Stati membri dell'UE;

5.6. essere trasferibili e riproducibili su scala europea.

6. CRITERI DI ESCLUSIONE

- 6.1. attività limitate soltanto ad uno o due Stati membri dell'UE con impianti nucleari di potenza;
- 6.2. attività simili già completate o in corso di esecuzione con il sostegno della Commissione CE;
- 6.3. attività precipuamente di ricerca;
- 6.4. semplice trasferimento di un'iniziativa nazionale;
- 6.5. attività non incluse negli aspetti chiave di sicurezza sopra descritti;
- 6.6. applicazioni non pienamente conformi alle disposizioni di cui sopra.

7. CONDIZIONI APPLICABILI AL CALENDARIO DEL PROGETTO

Le richieste di finanziamento vanno presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Farà fede il timbro postale.

I lavori sul progetto non devono cominciare prima che il finanziamento sia stato autorizzato dalla Commissione e devono essere conclusi entro 30 mesi dalla firma della dichiarazione.

Il rendiconto finale di spesa certificato da un revisore dei conti, deve essere presentato entro 2 mesi dal completamento dei lavori.

La dichiarazione finale deve essere corredata da un rapporto finale sull'esecuzione e sui risultati del progetto, compreso un sommario non superiore a due pagine.

8. RELAZIONE

Nell'esecuzione di queste attività, devono essere inviati alla Commissione europea le relazioni seguenti:

- relazione di avanzamento trimestrale,
- relazioni interinali alla fine dei compiti principali (5 copie),
- relazione finale (50 copie).

La Commissione, con o senza l'assistenza del beneficiario, può pubblicare informazioni sui risultati del progetto, fatta salva la necessaria riservatezza in materia di proprietà e sfruttamento di invenzioni brevettabili e know-how.

9. CONDIZIONI RELATIVE AL PROPONENTE

Qualsiasi persona fisica o giuridica e le associazioni cui incombe la responsabilità finale dell'esecuzione del progetto possono beneficiare dell'assistenza comunitaria.

10. CONDIZIONI FINANZIARIE

La fattibilità finanziaria del progetto deve essere dimostrata. La Commissione deve pertanto essere informata delle modalità finanziarie previste per l'esecuzione del progetto e della situazione dei negoziati con i vari partner.

I proponenti selezionati riceveranno un contributo finanziario dalla Commissione.

10.1. Importo massimo possibile del contributo:

- L'importo massimo del contributo finanziario sarà determinato sulla base di una percentuale dei costi stimati che il beneficiario prevede di sostenere e non deve essere inferiore al 20 % né superiore al 50 %.

10.2. Importo finale del contributo:

- Una volta completato il progetto, i beneficiari presentano un rendiconto in merito alle entrate e alle spese effettive del progetto che avrà la stessa struttura della stima iniziale.

- L'importo finale sarà calcolato applicando la percentuale stabilita anche se le spese ammissibili (sezione 10.4) sono inferiori alla stima e nell'ambito dei limiti dell'importo massimo applicabile. Inoltre, dato che il contributo finanziario non deve in alcun caso dar luogo a profitti, la Commissione terrà conto di ogni altro apporto diretto all'esecuzione del progetto.

10.3. Cofinanziamento e gestione di contabilità:

- Il beneficiario deve garantire il cofinanziamento del progetto selezionato. Ogni richiesta simile presentata ad altri servizi dell'Unione europea deve comunque essere immediatamente comunicata al servizio finanziario della DG XI (DG XI.3).

- Il beneficiario è tenuto a tenere una contabilità analitica specifica per il(i) progetto(i) e conservare tutti i documenti originali di supporto per cinque anni a decorrere dalla data del ricevimento del saldo del contributo, a fini di ispezione da parte delle istituzioni europee o di qualsiasi altro organismo da esse designato.

10.4. Spesa ammissibile:

- 10.4.1. Con il termine «spesa ammissibile» si intende la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario dopo la data dell'inizio effettivo del progetto e che è essenziale per una corretta esecuzione di esso. La spesa ammissibile può includere parzialmente o totalmente le voci seguenti:

- spese di personale,
- spese generali,
- spese di viaggio,
- spese per apparecchiature,
- spese per subappalti.

10.4.2. Spese di personale:

- Le spese di personale sono stimate sulla base della buona prassi retributiva vigente nello Stato membro di cui si tratta. Una volta completato il progetto, le spese di personale sono ripartite sulla base del tempo effettivamente investito nel progetto dal personale del beneficiario del contributo finanziario e sono calcolate sulla base delle retribuzioni effettive lorde, più gli oneri sociali e gli altri costi che fanno parte della retribuzione, ad esclusione di tutti gli altri costi. Le spese di personale includono soltanto il costo sopra menzionato del personale scientifico, tecnico o specializzato, ad esclusione dei costi di gestione, di ufficio, di segreteria o altri costi simili che devono essere imputati nelle spese generali.
- Il tempo investito nel progetto è indicato nella contabilità delle ore che deve essere tenuta dal personale per tutta la durata del progetto e certificata almeno una volta al mese dal capo progetto oppure da un altro membro del personale di gestione del beneficiario.

10.4.3. Spese generali:

- Le spese generali possono comprendere costi indiretti, quali costi di amministrazione e di gestione, deprezzamento degli edifici e delle apparecchiature figuranti nella contabilità generale, affitto, costi di manutenzione, di telefono, di riscaldamento, di illuminazione e di elettricità e costi di materiale di ufficio, costi postali, costi di formazione del personale e assicurazioni. Questi costi indiretti sono calcolati secondo i principi, le regole e i metodi di contabilità applicabili ai beneficiari.
- Le spese generali possono essere addebitate sulla base dei principi, delle regole e dei metodi di contabilità accettati dalla Commissione e soltanto nella misura in cui esse:
 - a) siano chiaramente identificate e possano essere verificate e non superino i costi effettivi dell'esercizio finanziario del beneficiario in causa;
 - b) non includano altri costi già addebitati ad un'altra categoria di spesa o imputati ad un'altra persona od altro progetto dal beneficiario in causa.

10.4.4. Spese per apparecchiature:

L'apparecchiatura essenziale per una buona esecuzione del progetto può essere addebitata, nel rispetto dei principi applicabili all'ammortamento, a condizione che la spesa in questione non sia inclusa nelle spese generali o sotto un'altra voce.

I principi applicabili all'ammortamento sono i seguenti:

Per calcolare l'ammortamento, l'apparecchiatura durevole è considerata avere una durata di vita di 3 anni nel caso di apparecchiatura di trattamento dati avente un valore inferiore o uguale a 10 000 ECU ed una durata di vita di 5 anni nel caso di diversa apparecchiatura. L'importo rimborsabile per un'apparecchiatura il cui costo è inferiore o uguale a 10 000 ECU e una durata di vita di 5 anni per le altre apparecchiature dipende dal rapporto tra tale periodo di vita e la durata del progetto. Il valore risultante va inserito nella contabilità ufficiale dell'organismo. Si terrà inoltre conto del tasso di uso dell'apparecchiatura nel periodo considerato.

10.5. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- le spese sostenute da terzi;
- i contributi in natura o volontari, ovvero qualsiasi costo che non comporta un effettivo flusso finanziario (cfr. scheda 3, 3.4);
- le spese non direttamente legate al progetto;
- le spese chiaramente incongrue o eccessive;
- le spese già altrimenti rimborsate.

11. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La procedura di valutazione è la seguente:

- ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione;
- esame da parte di funzionari della Commissione;
- decisione finale e comunicazione dei risultati al proponente prima dell'inizio dell'azione.

Le proposte sono valutate e selezionate in funzione della pertinenza del progetto, al contesto, agli obiettivi e ai criteri sopra indicati e al rispetto di tutte le condizioni stabilite nell'invito a presentare proposte. L'intera procedura si svolge all'insegna della massima riservatezza. In caso di approvazione da parte della Commissione, è concluso un accordo di finanziamento (in ecu) tra la Comunità e il proponente.

12. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

La proposta, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità, deve essere presentata in 4 copie ed accompagnata da una lettera ufficiale in cui viene esplicitamente richiesto il contributo finanziario. La lettera dovrà seguire scrupolosamente la seguente struttura e numerazione:

Scheda 1: dati del proponente:

- 1.1. Nome (completo di iniziali) del proponente
- 1.2. Stato giuridico (allegare copia completa dello statuto)
- 1.3. Indirizzo
- 1.4. Telefono
- 1.5. Telefax
- 1.6. Nome della persona che rappresenta il proponente
 - 1.6.1. Qualifica, funzioni
- 1.7. Nome della persona autorizzata a firmare l'accordo finanziario
 - 1.7.1. Qualifica, funzioni
- 1.8. Nome dei responsabili del progetto
 - 1.8.1. Qualifica, funzioni
- 1.9. Dichiarazione relativa ad eventuali analoghe domande di contributo presentate ad altri servizi della Commissione
- 1.10. Elenco dei contratti firmati e/o dei contributi ricevuti dal beneficiario da parte di istituzioni europee dall'1. 1. 1991. L'elenco deve comprendere il numero di riferimento del contratto, il titolo del progetto, l'importo concesso e l'indicazione dell'istituzione o della DG interessata
- 1.11. Dati bancari

- 1.11.1. Intestatario del conto
- 1.11.2. Nome della banca
- 1.11.3. Indirizzo completo della banca
- 1.11.4. Numero di conto completo e nome completo (il conto su cui va versato il cofinanziamento della Commissione deve essere intestato all'organismo che firma l'accordo finanziario e deve essere aperto nel paese in cui tale organismo ha la propria sede centrale. Le informazioni di cui sopra devono essere confermate da un documento rilasciato dalla sezione contabile competente o dalla banca del beneficiario)

Scheda 2: informazioni sul progetto (descrizione dettagliata e risultati previsti):

- 2.1. Titolo del progetto
- 2.2. Lingua scelta per il contratto (inglese o francese)
- 2.3. Data prevista (cfr. punto 7) dell'inizio dei lavori
- 2.4. Data prevista (cfr. punto 7) di completamento dei lavori
- 2.5. Data prevista (cfr. punto 7) di presentazione della relazione finale alla Commissione
- 2.6. Obiettivi
- 2.7. Riassunto (non più di una pagina, di preferenza in inglese o in francese)
- 2.8. Questa parte (non più di 5 pagine) deve fornire una descrizione particolareggiata e analitica della natura del progetto proposto e informazioni generali e verificabili basate sulle iniziative, aspetti chiave particolareggiati e requisiti di ammissibilità di cui ai punti rispettivamente 3, 4 e 5. Essa deve includere tra l'altro le seguenti informazioni essenziali:
 - natura del progetto
 - iniziative e aspetti chiave particolareggiati
 - durata esatta (indicando le singole tappe)
 - partner (numero, status, dati di identificazione, ruolo, grado di partecipazione)
 - benefici derivanti (effetti diretti e indiretti)
 - copertura geografica

- motivi che giustificano l'azione
- aspetti innovativi
- benefici/risultati previsti
- risultati materiali (pubblicazioni)
- diffusione proposta
- categoria direttamente o indirettamente mirata (numero, status)

Scheda 3: aspetti finanziari:

La stima delle spese e delle entrate deve essere presentata in modo dettagliato ed equilibrato e deve essere espressa in moneta nazionale (non in ecu). Essa sarà così strutturata:

- 3.1. Il costo complessivo del progetto va presentato nel modo seguente:
 - 3.1.1. Spese che il beneficiario prevede di sostenere
 - 3.1.2. Spese direttamente legate al progetto che saranno sostenute da terzi
 - 3.1.3. Nei due casi si prega di dettagliare tutte le spese previste (spese di personale, spese di viaggio e soggiorno, materiale di consumo, traduzioni, interpretazione, pubblicazioni, ecc.), indicando il costo unitario di ciascuna voce. È anche richiesta una dichiarazione particolareggiata dei costi legati all'organizzazione, alla realizzazione e all'eventuale seguito di ogni seminario o colloquio proposto
- 3.2. Contributo richiesto (indicare la percentuale)
- 3.3. Entrate:

Indicare le fonti di finanziamento (inclusi i finanziamenti facenti capo ad altri servizi della Commissione o ad altre istituzioni ed organi-

smi) precisando in valuta nazionale gli importi previsti. Specificare caso per caso se il finanziamento è sicuro o in corso di negoziazione.

3.4. Contributi in natura:

I contributi in natura (fornitura di apparecchiature, lavoro volontario, spese sostenute da terzi, ecc.) non vanno indicati nel bilancio di previsione, ma menzionati in un apposito allegato.

13. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutte le richieste di finanziamento devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile, Unità XI.C.2, Sicurezza degli impianti nucleari, Rue de la Loi/Wetstraat, 200, B-1049 Bruxelles.

Tutti i seguenti documenti:

- una lettera ufficiale di richiesta di contributo finanziario;
- scheda 1: identità del proponente (più statuto);
- scheda 2: informazione sul progetto;
- scheda 3: aspetti finanziari;

devono essere inviati in 4 copie (formato A4) e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità utilizzando una sola facciata per foglio.

Non saranno accettati telefax e richieste incomplete o inviate separatamente in più parti.

PROVVEDIMENTI DI ASSISTENZA AI PROFUGHI NELL'UNIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte — 1997

(97/C 211/10)

Le autorità di bilancio hanno chiesto alla Commissione di predisporre nel 1997 una serie di provvedimenti a supporto dell'integrazione dei profughi negli Stati membri.

In tale ottica, la Commissione invita a presentare proposte di:

— **Progetti pilota per l'integrazione dei profughi intensi a conseguire l'autonomia e nel contempo prevenire l'emarginazione sociale**

Finanziamenti sono previsti per enti pubblici o privati ed organizzazioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo sotto forma di contributi finanziari a copertura dei costi sopportati nell'elaborazione e nello svolgimento di progetti di ampio respiro riguardanti, in un quadro coerente, tutti o alcuni dei fattori di integrazione dei profughi pertinenti al contesto di ciascun progetto e la cui mancata considerazione può portare alla loro emarginazione sociale ed economica, ad esempio istruzione e formazione (compresi corsi di lingua), integrazione nel mercato del lavoro, alloggio, orientamento e consulenza, accesso ai servizi, protezione sociale, attività culturali e del tempo libero.

I progetti dovranno essere innovativi e complementari alle azioni ed interventi in corso a livello nazionale o europeo ed essere tali da poter essere trasferiti a livello europeo.

Sarà inoltre disponibile un certo quantitativo di finanziamenti per:

- azioni intese a migliorare la consapevolezza e la comprensione dell'opinione pubblica riguardo alla situazione dei rifugiati e alla necessità della loro integrazione;
- lo scambio e la diffusione di informazioni, esperienze e buone prassi relative all'integrazione dei profughi;
- azioni per migliorare le attività ONG e la cooperazione nel campo dell'integrazione dei profughi;
- l'analisi e la valutazione della situazione dei profughi nell'Unione europea e delle politiche degli Stati membri nei confronti dei profughi.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 10 settembre 1997.

Informazioni dettagliate, comprese istruzioni per i candidati, formulario di domanda e procedure, criteri di selezione e modalità che disciplinano il contributo comunitario possono essere ottenuti per iscritto entro quattro settimane dalla pubblicazione del presente invito al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG V/D/4
J37 2/03
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 295 18 99